

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CORTONA ED IL COMUNE DI TREQUANDA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di Settembre (19.09.2024) tra i Sigg.ri:

- - Sig.ra LUCIANO MEONI, [REDACTED], nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cortona C.F. 00137520516, avente sede in Cortona, P.zza della Repubblica n. 13, autorizzato con deliberazione consiliare n. 64 del 10 settembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- - Sig. ANDREA FRANCINI, [REDACTED], nella sua qualità di Sindaco del Comune di Trequanda, C.F. 81002840528, avente sede in Trequanda, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 8 autorizzato con deliberazione consiliare n.37 del 11 settembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto lo svolgimento in forma convenzionata delle funzioni e del servizio di segreteria comunale;
- detta forma associativa deve essere formalizzata mediante convenzione nella quale sono stabilite le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario Comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso dei Comuni, i reciproci obblighi e garanzie, nonché il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale;

Le Parti, come sopra individuate, stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Cortona e Trequanda stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

Art. 2 – Comune capo convenzione

Il Comune di Cortona assume la veste di capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1° dicembre 2020.

Art. 3 – Sindaco competente alla nomina e alla revoca

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, nonché ogni provvedimento in ordine al trattamento giuridico ed economico dello stesso, salvo quanto previsto negli articoli successivi.

Art.4 – Individuazione del titolare

Il servizio convenzionato di segreteria viene garantito da un unico Segretario Comunale che presta la sua opera nei due Enti aderenti.

Art. 5 – Espletamento del servizio

Il Segretario Comunale, assegnato alla segreteria convenzionata, presterà servizio, con criteri e modalità funzionali ai due Comuni, rispettivamente per 5/6 dell'orario di lavoro presso il Comune

di Cortona e per 1/6 presso il Comune di Trequanda. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale.

In ogni caso, i Comuni, tramite i rispettivi Sindaci, sentito il Segretario comunale, determinano le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria convenzionata (presenza del Segretario comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale) secondo criteri di flessibilità ed efficienza.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, i due Enti ricorrono ai rispettivi Vice-Segretari nominati con atti dei rispettivi Sindaci. Resta ferma la possibilità per il Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa con l'altro Ente, di ricorrere allo scavalco di un Segretario assegnato dal Ministero dell'Interno.

La gestione del Vice Segretario e delle eventuali sostituzioni è comunque soggetta alla disciplina nazionale ed alle determinazioni del Ministero dell'Interno.

Art. 6 – Trattamento economico del Segretario

Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al Segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dal C.C.N.L. dei Segretari comunali.

Ciascun Comune, potrà, mediante apposito atto di ciascuna Amministrazione e con onere a carico dei rispettivi bilanci, determinare i criteri e i parametri relativi per la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento del Segretario in convenzione, ai sensi dell'articolo 60 del CCNL relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali stipulato in data 16.07.2024.

Sulla base di un sistema valutativo adottato da ciascun Ente ed agli esiti del processo di valutazione, al Segretario in convenzione spetta, annualmente, sulla base delle norme vigenti, un'indennità di risultato che non può superare complessivamente, per entrambi gli enti, le percentuali stabilite nei commi 2 e 2 bis dell'art. 61 del CCNL 16/07/2024 ed è rapportata e proporzionata al tempo di lavoro (rispettivamente 5/6 e 1/6) dello stesso Segretario presso i due Comuni.

Art. 7 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione fra i Comuni associati avverranno per le vie brevi e tramite incontri periodici dei Sindaci degli enti convenzionati che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire un buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di assunzione in servizio del Segretario nella segreteria convenzionata e fino al 30 Settembre 2029.

Essa possiede comunque carattere provvisorio e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

Nei casi di scioglimento anticipato o al termine naturale della convenzione di segreteria, il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune di Cortona, in quanto Comune capo convenzione.

Art. 9 – Ripartizione della spesa-Rendiconti - Rimborsi

Il Comune capo convenzione provvederà:

- all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione;
- a corrispondere l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo all'art. 60 del CCNL 16.07.2024, previa comunicazione dell'altro Ente, nonché la retribuzione di risultato di propria spettanza nel rispetto del massimo annuo del monte salari in godimento, secondo propria regolamentazione;
- al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva nella misura contrattualmente prevista per i Segretari titolari di sedi convenzionate.

Il Comune di Trequanda provvederà a corrispondere direttamente al Segretario Comunale soltanto gli eventuali diritti di segreteria eventualmente di competenza e la retribuzione di risultato nel rispetto del massimo annuo del monte salari in godimento.

Il buono pasto sarà direttamente a carico del Comune nel quale il Segretario Comunale effettua il rientro pomeridiano.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dalla normativa contrattuale vigente, ad esclusione della spesa per l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16.07.2024 e della retribuzione di risultato correlata, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Cortona 5/6;
- Comune di Trequanda 1/6.

Le spese per le missioni e trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere state effettuate.

Art. 10 – Forma e Registrazione

Le parti sottoscrivono questa convenzione con le modalità elettroniche di cui all'art. 15 comma 2-bis della L.241/1990 con specifico riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità della stessa, avendo verificato l'utilizzo di certificati qualificati che, al momento della sottoscrizione, risultano in corso di validità ovvero non risultano revocati o sospesi.

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge di settore, il C.C.N.L. dei Segretari Comunali, i Regolamenti e gli Statuti dei singoli Comuni convenzionati in quanto compatibili. La presente convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Cortona (Arezzo)

Luciano Meoni

(firmato digitalmente)

Comune di Trequanda (Siena)

Andrea Francini

(firmato digitalmente)